Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 luglio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 19 giugno alle ore 11,30, a seguito dell'elevazione ad Ambasciata della Legazione della Repubblica popolare Romena in Roma, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Marin Mihai, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica popolare Romena.

(5179)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1964, n. 452.

Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali già emanati, sono fissati in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i princìpi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine è ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta.

Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al coordinamento delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Enel.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme relative all'esercizio della attività di cui al comma precedente nel termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) dovrà essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica.

Sarà inoltre attribuita all'Enel la facoltà di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti stessi. In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre il limite dello sfruttamento normale degli impianti non è calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

2) l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese di cui al primo comma del presente articolo può essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e gli interessati, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del secondo comma, n. 2), del presente articolo in attuazione delle direttive del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 3.

Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia prodotta.

Il giudizio di idoneità tecnica è espresso da una Commissione di esperti nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti ad uso promiscuo, la cui utilizzazione ai fini idroelettrici non sia riconosciuta idonea dalla Commissione prevista dal precedente comma, decadono dalla concessione idroelettrica.

Art. 4.

Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 e che il collegamento fra le società consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva, semprechè l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura.

Art. 5.

L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.

Art. 6.

L'indennizzo previsto dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici.

Art. 7.

La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è soggetta all'imposta generale sull'entrata.

Art. 8.

I termini stabiliti dall'articolo 11 e dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965.

Le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede della società e gli altri atti di cui al precedente comma possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

Il rimborso delle azioni o quote dei soci che eserciteranno il diritto di recesso sarà effettuato mediante assegnazione di quote proporzionali del credito della società a titolo di indennizzo anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni in altre società assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso stesso, nella parte da corrispondere per contanti, dovrà essere effettuato nel termine di 2 anni dalla dichiarazione di recesso.

Per la riduzione del capitale sociale corrispondente all'importo dei valori nominali delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma quinto, e dell'articolo 9, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 9.

La deliberazione di cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal precedente articolo 8, la assegnazione di quote del credito a titolo di indennizzo ai soci delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla imposta di registro di cui all'articolo 4 della tariffa allegato *A* della legge del registro nella misura di lire 1.000.

I beni delle imprese assoggettate a trasferimento separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere iscritti in bilancio al valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della stessa legge, senza che possa farsi luogo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio rispetto al valore netto al quale i beni stessi erano iscritti in bilancio. L'iscri-

zione in bilancio del valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, sopracitato, non ha rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

Art. 10.

I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'articolo 154, comma primo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle società finanziarie iscritte nell'albo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 453.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Premio Maestro Enzo Masetti », presso il Conservatorio di musica di Bologna.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Premio Maestro Enzo Masetti », presso il Conservatorio di musica di Bologna e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 454.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Cagliari.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dai signori Paolo Fresu e Giuseppe Barrago, proprietari, allo scopo di destinarlo a sede di un Centro di addestramento professionale, uno stabile di quattro piani ed attico con retrostante cortile, ubicato in Cagliari, via L. Ariosto, 24, distinto in catasto al foglio n. 19, particella n. 383 sub B. A., alle condizioni specificate nell'atto pubblico di compravendita a rogito notar Fernanda Locci, repertorio n. 45686, raccolta n. 1856, del 30 dicembre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 455.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare donazioni dal comune di Edolo (Brescia).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere, dal comune di Edolo (Brescia), le donazioni di un appezzamento di terreno edificatorio, posto nella immediata periferia del Comune medesimo, della superficie complessiva di mq. 3.000, distinto in catasto con i mappali numeri 1889-c, 4100 e 4101, nonchè la somma di L. 6.000.000 (sei milioni), da corrispondersi in 10 annualità di L. 600.000 ciascuna, a partire dal 1° gennaio 1960 e fino a tutto il 1969, subordinando, peraltro le donazioni all'impegno, da parte dell'INAPLI, di utilizzare l'area suddescritta a costruzione della sede di un Centro di addestramento professionale come specificato nell'atto pubblico di donazione per notar Guidobaldo Angelini, repertorio n. 21654, raccolta n. 7791, del 28 ottobre 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 456.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di S. Massenza, in località omonima del comune di Vezzano (Trento).

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 novembre 1963, integrato con dichiarazione del 19 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di S. Massenza, in località omonima del comune di Vezzano (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 457.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo a Montauto con la Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro a Racciano, entrambe nel comune di San Gimignano (Siena).

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° novembre 1963, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo a Montauto con la Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro a Racciano, entrambe nel comune di San Gimignano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 458.

Riconoscimento, agli effetti civili dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Maria Assunta, in Canavaccio di Urbino, con quella di Santo Stefano di Pieve di Gaifa, nello stesso Comune.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Maria Assunta, in Canavaccio di Urbino, con quella di Santo Stefano di Pieve di Gaifa, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964.

Sostituzione di un membro di una delle sezioni aggiunte in seno alla Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 39 Finanze, foglio n. 398, relativo alla nomina dei componenti due nuove sezioni aggiunte in seno alla stessa Commissione, per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Umberto Coronas, sostituto avvocato generale dello Stato, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Antonio Ciampoli, sostituito avvocato generale dello Stato, è nominato membro di una delle sezioni aggiunte in seno alla Commissione centrale per le imposte, per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza, in sostituzione dell'avv. Umberto Coronas.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1964
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 350. — BAIOCCHI

(5296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 giugno 1964:

Castaldo Vincenzo, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

D'Ercole Francesco, notaio residente nel comune di Camisano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Valdagno, stesso distretto.

(5305)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1964, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Cerva (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.429.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5312)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Montenerodomo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.563.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5313)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Vazzano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.734.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5314)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Conflenti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.877.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5315)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Lucca ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve.

Con decreto n. 300.16.II.AG.42/1249, in data 11 giugno 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola autonoma di ostetricia di Lucca è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo di internato per le allieve, con sede presso la Scuola di ostetricia medesima.

(5214)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Raoul Bassanelli, nato a Bologna il 17 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna l'8 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5216)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Antonio Silvis, nato a Manfredonia (Foggia) il 6 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bari il 29 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(5246)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Ricci » di Belluno ad accettare due donazioni.

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/9676 Divisione I, in data 11 aprile 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Ricci » di Belluno, è autorizzata ad accettare dal Comitato promotore del « Premio di studio prof. Aldo Traverso » la donazione della somma di L. 342.080 per l'istituzione di un premio di studio annuale da conferire ad un alunno meritevole dell'Istituto.

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/9677 Divisione I, in data 9 aprile 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Ricci » di Belluno, èè autorizzata ad accettare dal Comitato promotore del « Premio di studio prof. Antonio Dalle Mule » la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale da conferire ad un alunno meritevole dell'Istituto.

(5215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 2 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,90	624,89	624,89	624,90	624,89	624,87	624,87	624,87
$ Can.	577,75	577,90	578 —	577,875	577 —	577,50	577,90	577,90	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,71	144,71	144,80	144,76	144,75	144,83	144,765	144,75	144,70	144,70
Kr. D.	90,39	90,42	90,42	90,44	90,35	90,38	90,445	90,40	90,43	90,40
Kr. N.	87,35	87,34	87,35	87,35	87,40	87,38	87,35	87,38	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,48	121,51	121,30	121,30	121,25	121,70	121,30	121,50	121,44	121,50
Fol.	172,45	172,50	172,63	172,60	172,40	172,50	172,62	172,50	172,47	172,47
Fr. B.	12,52	12,53	12,5325	12,52875	12,52	12,53	12,52775	12,54	12,53	12,53
Franco francese	127,51	127,53	127,55	127,53	127,55	127,52	127,53	127,53	127,53	127,53
Lst.	1744,45	1744,90	1744,90	1744,875	1744,75	1744,85	1744,70	1744,90	1745,10	1745 —
Dm. occ.	157,20	157,22	157,235	157,215	157,20	157,27	157,21	157,22	157,22	157,22
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,196	24,198	24,15	24,19	24,1965	24,19	24,19	24,195
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,90	21,76	21,75	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 2 luglio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,89
1 Dollaro canadese	577,887
1 Franco svizzero	144,762
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,30
1 Fiorino olandese	172,61
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1744,787
1 Marco germanico	157,212
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Francesco Baracca », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1964, la Società cooperativa di consumo « Francesco Baracca », con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 26 febbraio 1957, repertorio 10992, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Filippo Andolina.

(5219)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1964, i poteri conferiti al perito agrario geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1964.

(5221)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1964, i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 giugno all'11 dicembre 1964.

(5220)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1964, il dott. Domenico Spiniello viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento in data 20 giugno 1956, in sostituzione del rag. Francesco Ferragina, dimissionario.

(5242)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa mutua di produzione e lavoro « Orizzonte », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1964, il dott. Fino Pietro è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa mutua di produzione e lavoro « Orizzonte », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. prof. Franco Luigi Granozio, deceduto.

(5244)

Modificazione della composizione del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 giugno 1964, è stata così modificata la composizione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli », con sede in Napoli:

1) Bassi dott. Costantino, presidente;
2) Granieri dott. Nicola, membro;
3) Galiano rag. Mario, membro.

(5239)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 24 aprile 1964, n. 2291, del presidente della Corte di appello di Catanzaro, con la quale chiede che in sostituzione dell'avv. Correale Santacroce Giovanni, dimissionario, sia nominato componente supplente della Commissione l'avv. Tassoni Francesco, iscritto nell'Albo di Catanzaro dal 7 dicembre 1929, designato dal locale Ordine forense;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

L'avv. Tassoni Francesco, del Foro di Catanzaro, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Correale Santacroce Giovanni.

Roma, addì 10 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1964
Registro n. 39 *Grazia e giustizia, foglio n.* 91. — GALLUCCI

(5224)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le due prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo nei giorni 3 e 4 agosto 1964, a partire dalle ore 7,30 nelle sedi e località appresso indicate:

Sede di BOLOGNA

1. Scuola media « Zanotti » - Via Calori n. 8;
2. Istituto « Salesiano » - Via Jacopo della Quercia n. 1;
3. Scuola media « Fioravanti » - Via Don Minzoni n. 15;
4. Istituto professionale « Fioravanti » - Via Don Minzoni n. 17.

Sede di ROMA

1. Palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4;
2. Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » - Via Palestro, 38;
3. Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » - Via S. Martino della Battaglia n. 9.

Sede di NAPOLI

1. Liceo « I. Sannazaro » - Via G. Puccini n. 1 (Vomero);
2. Istituto avviamento « Salvator Rosa » - Via Foria n. 25;
3. Scuola professionale « Casanova » - Via Foria, n. 25.

Sede di BARI

1. Liceo scientifico « A. Scacchi » - Via Melo n. 244;
2. Scuola media « Amedeo D'Aosta » - Via Oberdan n. 8.

Sede di REGGIO CALABRIA

1. Liceo ginnasio « T. Campanella » - Via S. Furnari;
2. Istituto tecnico « R. Piria » - Via Piria n. 8;
3. Istituto magistrale « T. Gulli » - Via Vittorio Emanuele n. 69.

Sede di PALERMO

1. Liceo scientifico « S. Cannizzaro » - Via Generale Arimonti n. 14.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5351)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le due prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo nei giorni 5 e 6 agosto 1964, a partire dalle ore 7,30 nelle sedi e località appresso indicate:

Sede di BOLOGNA

1. Scuola media « Zanotti » - Via Calori n. 8;
2. Istituto « Salesiano » - Via Jacopo della Quercia n. 1;
3. Scuola media « Fioravanti » - Via Don Minzoni n. 15;
4. Istituto professionale « Fioravanti » - Via Don Minzoni n. 17.

Sede di ROMA

1. Palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4;
2. Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » - Via Palestro, 38;
3. Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » - Via S. Martino della Battaglia n. 9.

Sede di NAPOLI

1. Liceo « I. Sannazaro » - Via G. Puccini n. 1 (Vomero);
2. Istituto avviamento « Salvator Rosa » - Via Foria n. 25;
3. Scuola professionale « Casanova » - Via Foria, n. 25.

Sede di BARI

1. Liceo scientifico « A. Scacchi » - Via Melo n. 244;
2. Scuola media « Amedeo D'Aosta » - Via Oberdan n. 8.

Sede di REGGIO CALABRIA

1. Liceo ginnasio « T. Campanella » - Via S. Furnari;
2. Istituto tecnico « R. Piria » - Via Piria n. 8;
3. Istituto magistrale « T. Gulli » - Via Vittorio Emanuele n. 69.

Sede di PALERMO

1. Liceo scientifico « S. Cannizzaro » - Via Generale Arimonti n. 14.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Esito del concorso a carattere nazionale per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche da eseguirsi nella nuova sede della Clinica pediatrica della Università degli studi di Torino.

A seguito del concorso per l'esecuzione delle opere d'arte per la nuova sede della Clinica pediatrica, il cui bando era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 luglio 1963, la Commissione giudicatrice del concorso stesso composta a termini dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, recante modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e nominata con decreto rettorale in data 5 marzo 1964, ha espresso il seguente parere:

1) opera relativa alla voce *a*) dell'art. 1 del bando predetto (pannello a mosaico a colori): è stato prescelto per la esecuzione l'elaborato presentato dall'artista Antonio Rocchi, di Ravenna;

2) opere relative alla voce *b*) dell'art. 1 (forniture liturgiche per l'altare della cappella): non si è dato luogo ad alcuna assegnazione, per mancanza di concorrenti o per incompleta presentazione degli elaborati;

3) opera relativa alla voce *c*) dell'art. 1 (14 stazioni della Via Crucis): è stato prescelto per la esecuzione l'elaborato presentato dallo scultore Pierino Ducato, di Torino;

4) opera relativa alla voce *d*) dell'art. 1 (pittura ad olio con soggetto decorativo allegorico): è stato prescelto per la esecuzione l'elaborato indicato col titolo « Allegoria floreale » del pittore Luigi Viano di Torino.

Torino, addì 8 giugno 1964

Il rettore: ALLARA

(5226)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.